

Codice DB1511

D.D. 20 gennaio 2014, n. 18

CIG inderoga - Gestione 2013 - Autorizzazione alla liquidazione dell'integrazione salariale da parte dell'INPS per le domande contenute nella Tranche n. 156-2013.

VISTI

- l'art.19 del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella Legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successivamente modificato dall'art. 7-ter del Decreto Legge 10 febbraio 2009, n.5, convertito nella Legge 9 aprile 2009, n.33, recante “Potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione, nonché disciplina per la concessione degli ammortizzatori in deroga”;
- la Convenzione fra Regione Piemonte e Direzione Regionale INPS sottoscritta in data 10 luglio 2009, che regola le modalità attuative e gestionali e i flussi informativi relativi agli ammortizzatori sociali in deroga, di cui la Giunta Regionale ha preso atto con Deliberazione n. 23-11742 del 13 luglio 2009;
- la Legge 28 giugno 2012, n. 92, di riforma del mercato del lavoro, che all'articolo 2, commi 64, 65 e 66 prevede la possibilità di disporre per gli anni 2013-2016, sulla base di specifici accordi, la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga al fine di garantire la graduale transizione verso la riforma degli ammortizzatori sociali delineata agli articoli 2 e 3.
- l'intesa raggiunta fra Governo, Regioni e Province Autonome il 22 novembre 2012 sugli ammortizzatori sociali in deroga e sulle politiche attive del lavoro per l'anno 2013, che fornisce un inquadramento generale in materia, in sostanziale linea di continuità con gli accordi sottoscritti per le annualità precedenti in data 12 febbraio 2009 e 20 aprile 2011, ma tenendo conto dell'esaurimento dell'esperienza del cofinanziamento regionale e del sistema di politiche attive connesso alle deroghe sostenuto dal Fondo Sociale Europeo avviata con l'intesa del 12 febbraio 2009, e delle innovazioni introdotte dalla citata L. 92/2012;
- l'Accordo Quadro sottoscritto fra Regione Piemonte, Direzione Regionale INPS e parti sociali piemontesi in data 21 dicembre 2012, che prevede che alla CIG in deroga venga riservato il 90% delle risorse disponibili, e alla mobilità in deroga il restante 10%, e che proroga le modalità generali di gestione degli interventi stabilite con l'Accordo Quadro dell'anno precedente, approvato in data 22 dicembre 2011, apportando alcuni limitati aggiustamenti alla normativa precedente;
- la Circolare congiunta Regione-INPS del 1° febbraio 2013, che specifica nel dettaglio le modalità e i termini di gestione degli ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2013, sulla base delle linee generali contenute nell'Accordo quadro del 21 dicembre 2012 prima citato.
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 9-5557 del 25 marzo 2013, con cui si autorizza la Direzione Regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro a gestire gli ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2013, sulla base delle indicazioni contenute nell'Accordo Quadro del 21 dicembre 2012 e della Circolare congiunta Regione-INPS del 1° febbraio 2013, con provvedimenti di autorizzazione, annullamento, decadenza, revoca o reiezione, a seconda dell'esito delle istruttorie sulle istanze presentate, delle attività ispettive svolte dagli organi competenti e delle eventuali verifiche interne o dell'INPS sulle domande autorizzate;
- la normativa generale sulla Cassa Integrazione Guadagni, e in specie la Legge 20 maggio 1975 n. 164, la Legge 23 luglio 1991 n.223, e l'articolo unico della Legge 13 agosto 1980, n. 427, così come modificato dall'art. 1, comma 5 del D.L. 16 maggio 1994, n. 299, convertito con Legge 19

luglio 1994, n. 451;

- il Decreto Legislativo 23 dicembre 1997, n.469, “Conferimento alle Regioni ed agli Enti Locali di funzioni e compiti in materia del Mercato del Lavoro”;
- la Legge Regionale 22 dicembre 2008, n. 34, “Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro”;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

DATO ATTO

- che nell’intesa del 22 novembre 2012 di cui sopra si dispone uno stanziamento di 650 milioni di Euro ad intero carico del bilancio statale a favore delle Regioni per la gestione 2013 degli ammortizzatori in deroga, sulla base di un piano di riparto che spetta alla Regioni stesse proporre alla valutazione del Ministro del Lavoro, e che le parti si impegnano a ridefinire gli interventi di politica attiva in relazione alla revisione della normativa operata dalla L. 92/2012, all’art.4, comma 33 e seguenti.
- che la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha provveduto a suddividere in data 28 novembre 2012 l’80% dell’importo sopra indicato, pari a 520 milioni di Euro, sulla base delle assegnazioni effettuate per le varie aree regionali nell’ultimo quadriennio, riservandosi di ridefinire le modalità di riparto per completare la suddivisione del restante 20%, e attribuendo alla Regione Piemonte 40.496.281,58 Euro, da erogare all’INPS con Decreto Interministeriale, a seguito di Accordo fra il Ministro del Lavoro e l’Assessore Regionale al Lavoro, secondo la prassi consolidata, per dar corso alle prime autorizzazioni di pagamento.
- che il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e l’Assessore Regionale al Lavoro hanno sottoscritto in data 14 febbraio 2013 un accordo per l’assegnazione alla Regione Piemonte dello stanziamento di Euro 40.496.281,58 sopra menzionato, e che l’INPS, nel messaggio n. 3718 del 1° marzo 2013, ha definito le modalità di liquidazione di detti fondi ministeriali, nelle more dell’approvazione del relativo Decreto Interministeriale di concessione;
- che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha integrato la residua quota del 20% con un ulteriore stanziamento di pari cifra, rendendo disponibili in totale 260 milioni di Euro, e che la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha provveduto ad operare un riparto di queste risorse, sulla base di criteri condivisi, assegnando alla Regione Piemonte la somma di Euro 18.523.646,81;
- che in data 6 giugno 2013 i due stanziamenti sopra citati sono stati formalizzati con i Decreti Interministeriali n. 73648, relativo alla prima tranche di 520 milioni di Euro complessivi, e n. 73649, riferito alla seconda tranche di 260 milioni di Euro, con pubblicazione sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge n. 69 del 18 giugno 2009;
- che in data 4 luglio 2013 i fondi per il 2013 di cui sopra sono stati integrati con il Decreto Interministeriale n. 74286, pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge n. 69 del 18 giugno 2009, che stanziava complessivamente 550 milioni di Euro, sulla base del rifinanziamento degli ammortizzatori in deroga disposto dall’art. 4, comma 1 del Decreto Legge n. 54 del 21 maggio 2013, convertito con modificazioni nella Legge n. 85 del 18 luglio 2013, assegnando alla Regione Piemonte 40.775.960,57 di Euro, in relazione al

piano di riparto concordato in sede di Conferenza Stato, regioni e Province Autonome in data 13 giugno 2013;

– che il 7 novembre 2013 è stata approvata con Decreto Interministeriale n. 76772, pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge n. 69 del 18 giugno 2009 una nuova assegnazione di risorse per gli ammortizzatori in deroga, per un ammontare complessivo di 500 milioni di Euro, di cui 37.477.687,00 per la regione Piemonte, secondo il piano di riparto concordato in sede di Conferenza Stato, Regioni e Province autonome il 26 settembre 2013

CONSIDERATO

– che il comma 8 dell'art. 19 della L. 2/2009 stabilisce che “le risorse finanziarie destinate agli ammortizzatori sociali in deroga ... possono essere utilizzate con riferimento a tutte le tipologie di lavoro subordinato, compresi i contratti di apprendistato e di somministrazione”, e che pertanto dal 1° gennaio 2009 gli apprendisti e i lavoratori somministrati o con contratto a termine in genere inseriti nelle domande possono fruire del trattamento di integrazione salariale, da cui erano esclusi prima di tale data;

– che il trattamento di CIG in deroga è concesso per un periodo anche non continuativo a favore dei lavoratori segnalati dalle aziende richiedenti, i quali devono avere un'anzianità lavorativa non inferiore a 90 giorni presso la stessa impresa che ricorre all'integrazione salariale in deroga;

– che con l'Accordo Quadro del 21 dicembre 2012 prima citato si sono confermati i limiti di richiesta di CIG in deroga per le aziende in cessazione o procedura concorsuale stabiliti nell'Accordo Quadro per l'anno 2012, e che si è fissato un tetto di richiesta massimo per singola unità produttiva di 910 giorni nel quadriennio 2010-2013, adeguando di conseguenza il sistema gestionale on-line “Aminder”;

– che l'Accordo Quadro citato stabilisce che la durata massima della domanda di integrazione salariale è di sei mesi per le imprese che hanno diritto alla CIG Straordinaria e di tre mesi per tutti gli altri datori di lavoro;

– che si è convenuto con la Direzione regionale INPS, sentite le parti sociali, tenuto conto dell'elevato numero di istanze pervenute e della carenza di risorse, e vista pertanto la necessità di massimizzare l'erogazione dei fondi disponibili per coprire il maggior numero possibile di domande, di procedere da giugno 2013 in via sperimentale con autorizzazioni a consuntivo, sulla base delle rendicontazioni dichiarate sull'applicativo gestionale *on-line* della Regione, per le istanze di durata non superiore a tre mesi che risultino interamente consuntivate, da liquidare entro i limiti di ore fruite e per i soli dipendenti elencati nell'istanza di CIGD;

– che si è deciso, invece, per le domande di durata più lunga, fino al semestre, presentate dalle aziende cassa integrabili e consuntivate solo parzialmente, di procedere o con autorizzazioni a preventivo, quando l'utilizzo della CIGD si approssimi alla quota del 100% della richiesta, ovvero, nel caso che la percentuale di fruizione della CIGD risulti significativamente bassa, con un sistema misto, che tenga conto per le mensilità già consuntivate del dato dichiarato a cui si sommano le ore del periodo residuo computate per intero, moltiplicando il numero di giorni lavorativi da rendicontare per 8 ore giornaliere e per il numero dei dipendenti in elenco, in modo da liberare tutte le economie accertate alla data di autorizzazione;

– che la Regione ha pertanto comunicato a tutti gli operatori del sistema la modifica gestionale sopra richiamata, pubblicando in data 7 giugno 2013 un avviso sull'area dedicata alla CIG in deroga nel sito regionale e invitando tutti i referenti delle pratiche a caricare i consuntivi non ancora registrati sul sistema e a verificare il pieno allineamento dei dati dichiarati alla Regione con quelli

contenuti nella modulistica SR41 trasmessa all'INPS entro il 16 giugno 2013;

– che le domande, suddivise come prima indicato, sono organizzate, a partire dal 17 giugno 2013, in *tranches* omogenee, da trasmettere all'INPS con le procedure di interscambio telematico previste dalla Convenzione Regione-INPS del 10 luglio 2009 prima citata e concordate nei tavoli tecnici a livello nazionale fra Regioni, INPS e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il supporto di Tecnostruttura e di Italia Lavoro;

– che nel presente provvedimento sono incluse domande della durata massima di tre mesi interamente rendicontate che, pertanto, vengono autorizzate a consuntivo;

– che spetta alla Regione la verifica del rispetto delle scadenze previste per l'invio della domanda e la prima istruttoria della stessa, in relazione alla completezza e congruenza dei dati riportati e della documentazione integrativa fornita, al rispetto dei limiti di richiesta di CIGD stabiliti con l'Accordo Quadro 2013, al ricevimento della marca da bollo e al possesso da parte dei dipendenti in elenco del requisito dei 90 giorni di anzianità aziendale sopra citato;

– che spetta all'INPS l'accertamento dell'acquisizione dei moduli SR41, che, come previsto dalla Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. 14/15340 del 14 giugno 2010, in caso di invio tardivo vanno trasmessi all'INPS entro il termine ultimativo di 60 giorni dalla data di fine del periodo di sospensione autorizzato, l'ulteriore controllo del possesso del requisito dei 90 giorni di anzianità aziendale in relazione alle informazioni contenute nella banca dati dell'Istituto, nonché la verifica che nel consuntivo generale non sia stato superato il monte ore riportato nell'autorizzazione regionale e che il numero e i nominativi dei dipendenti che hanno effettivamente fruito della CIG corrispondano con quelli riportati nell'istanza;

– che l'autorizzazione regionale è quindi subordinata all'accertamento da parte dell'INPS sia della sussistenza di detti requisiti, per cui l'INPS dovrà dare tempestiva comunicazione alla Regione Piemonte di eventuali discordanze o inadempienze per l'adozione degli interventi correttivi o dei provvedimenti amministrativi conseguenti;

– che la copertura finanziaria sarà assicurata, nella misura del 90% del totale, secondo la suddivisione fra CIG e mobilità in deroga prevista dall'Accordo Quadro del 21 dicembre 2012, dalle risorse stanziare dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze con i Decreti Interministeriali sopra citati n. 73648 e 73649 del 6 giugno 2013, n. 74286 del 4 luglio 2013, e n. 76772 del 7 novembre 2013, di assegnazione alle Regioni e alle Province Autonome della somma complessiva di 1.830 milioni di Euro, che prevedono per la Regione Piemonte, in base ai riparti predisposti dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, un'assegnazione totale di 137.273.575,96 Euro;

– che spetta all'INPS processare e gestire internamente i dati così acquisiti, organizzare, in quanto Ente pagatore, un efficace monitoraggio delle risorse assegnate al Piemonte, e liquidare le domande autorizzate secondo le modalità previste dall'Istituto d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con l'eventuale attribuzione della spesa ad uno dei tre Decreti Interministeriali sopra citati, in relazione all'ordine di emissione e alla capienza residua, mantenendosi entro i limiti della effettiva disponibilità delle risorse accertate e tenendo conto, nei casi di autorizzazione a preventivo, delle economie derivanti dal tiraggio della spesa certificate formalmente, come previsto nell'Accordo Quadro del 21 dicembre 2012;

– che il rifiuto di un percorso di formazione o di riqualificazione o la mancata frequenza regolare all'attività formativa concordata senza un giustificato motivo comporta per i dipendenti sospesi dal lavoro la decadenza dal trattamento di integrazione salariale, come previsto dall'articolo 4, comma 40 della L. 92 del 28 giugno 2012, fatti salvi i limiti di distanza o i tempi di percorrenza fra la sede dei corsi e la residenza del lavoratore stabiliti dall'art. 4, comma 42 della suddetta Legge, e che è

compito dei servizi competenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni verificare tale circostanza, e dell'Amministrazione Provinciale interessata segnalare le persone inadempienti all'INPS e, per conoscenza, alla Regione, per l'assunzione dei provvedimenti conseguenti, secondo quanto disposto dall'art.4, comma 44 della Legge 92/2012;

– che la Regione assumerà eventuali provvedimenti di annullamento, decadenza o revoca dell'autorizzazione concessa alle domande di CIG in deroga oggetto del presente provvedimento, in relazione all'esito delle attività ispettive svolte dagli organi competenti e delle eventuali verifiche interne o dell'INPS sulle domande autorizzate, come previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 9-5557 del 25 marzo 2013 sopra citata, sulla base di valutazioni concordate con la Direzione Regionale INPS.

VERIFICATO

- che le domande di CIG in deroga oggetto del presente provvedimento sono pervenute entro la scadenza prevista;
- che la versione cartacea delle domande è pervenuta corredata dalla marca da bollo richiesta dalla normativa;
- che sussistono sia per le imprese richiedenti che per i loro dipendenti in elenco i requisiti richiesti per accedere all'integrazione salariale in deroga;

tutto ciò premesso,

IL VICE DIRETTORE

visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001;

visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008;

determina

– di autorizzare l'INPS all'erogazione del trattamento di Cassa Integrazione Guadagni in deroga entro il massimale di Legge, con le eventuali riduzioni previste dall'articolo 2, comma 66 della Legge 28 giugno 2012 n. 92, a favore dei dipendenti che risultano aver fruito dell'integrazione salariale delle imprese riportate nell'Allegato A, riferito alla *Tranche* di spedizione n. 156-2013, parte integrante del presente provvedimento, in relazione a domande di CIG in deroga con inizio nei mesi tra settembre e ottobre 2013 e dalla durata massima rientrante nei limiti richiamati in premessa, entro e non oltre l'ammontare massimo del monte ore indicato nell'elenco allegato;

– di disporre che le domande riportate nell'Allegato A vengano liquidate dall'INPS utilizzando, nella misura del 90% del totale, secondo la suddivisione fra CIG e mobilità in deroga prevista dall'Accordo Quadro del 21 dicembre 2012, le risorse stanziati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze con i Decreti Interministeriali n. 73648, n. 73649 del 6 giugno 2013, n. 74286 del 4 luglio 2013 e n. 76772 del 7 novembre 2013, di assegnazione alle Regioni e alle Province Autonome della somma complessiva di 1.830 milioni di Euro che prevedono per la Regione Piemonte, in base ai riparti predisposti dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, un'assegnazione totale di 137.273.575,96 Euro;

– di dare atto che verranno adottati provvedimenti di annullamento, decadenza o revoca

dell'autorizzazione concessa in relazione all'esito delle attività ispettive svolte dagli organi competenti e delle eventuali verifiche interne o dell'INPS sulle domande autorizzate, come previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 9-5557 del 25 marzo 2013, sulla base di valutazioni concordate con la Direzione Regionale INPS;

– di rinviare all'INPS, quale gestore unico delle risorse relative al sostegno al reddito, sia la definizione delle modalità di liquidazione delle spettanze secondo quanto previsto dall'Istituto d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con l'eventuale attribuzione delle spese ad uno dei tre Decreti Interministeriali sopra citati, in relazione all'ordine di emissione e alle disponibilità residue, sia la verifica dell'invio dei dati a consuntivo sulla modulistica SR41 entro la scadenza ultimativa di 60 giorni dalla data di fine del periodo di integrazione salariale richiesto, come previsto dalla nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali menzionata in premessa, sia, in generale, il monitoraggio delle risorse assegnate al Piemonte, avvalendosi del proprio sistema informativo e gestionale;

– di demandare al Settore Lavoro della Regione Piemonte i successivi adempimenti operativi e i flussi telematici con l'INPS previsti dalla Convenzione Regione-INPS del 10 luglio 2009 e dalle intese successive definite nei tavoli tecnici nazionali, e gli eventuali interventi correttivi di ordine tecnico derivanti dalle verifiche sulle domande elencate nell'Allegato A effettuate dalle sedi INPS territoriali.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge Regionale 22/2010.

Il vice Direttore
Giuliana Fenu